



COMUNE DI LACCO AMENO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n° 9 del 30.06.2026

Oggetto: Adesione alla “rottamazione quinquies” di cui all’art. 1 commi da 82 a 101 della Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n.88.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **30** del mese di **giugno** alle ore **19:15** e in prosieguo, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 18.06.2026, prot. n. 7275, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Preside la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dante De Luise.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 12, come segue:

N.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	De Siano Domenico	SI	-
2	Silvio Aniello	SI	-
3	Monti Pietro	SI	-
4	Di Meglio Antonio	-	SI
5	De Luise Dante	SI	-
6	Castagna Salvatore	SI	-
7	De Siano Domenico	SI	-
8	Vespoli William	SI	-
9	Buonocore Mattia	SI	-
10	Pascale Giacomo	SI	-
11	Zavota Giovangiuseppe	SI	-
12	De Siano Giovanni	SI	-
13	Tufano Carla	SI	-
Totale		dodici	uno

Con la partecipazione e l’assistenza del Segretario Generale, Dott. Andrea Pettinato e la partecipazione dell’Assessore comunale esterno Dr.ssa Maria De Siano.



Il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto *“Adesione alla “rottamazione quinquies” di cui all’art. 1 commi da 82 a 101 della Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n.88”*.

Si dà atto nel presente verbale che il termine per l'adesione degli enti territoriali alla rottamazione quinquies, in origine disposto per il 30 giugno 2026, è stato prorogato al 31 luglio 2026 p.v. per effetto di un apposito emendamento approvato dalla Commissione Finanze del Senato al disegno di legge n. 63/2026, cosiddetto *“DL Carburanti ter”*, slittano in avanti pertanto tutte le successive scadenze operative.

Prende la parola il Consigliere delegato al bilancio Mattia Buonocore per illustrare sinteticamente la questione al Consiglio in merito alla possibilità offerta dal legislatore di consentire la definizione bonaria delle pendenze tributarie con il Comune, consentendo ai soggetti aderenti la possibilità, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, pertanto il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Prende la parola il Consigliere Giacomo Pascale per contestare la ricostruzione operata dal Buonocore, ritenendo questa proposta lacunosa e vaga, non sono chiari gli importi, non c'è copertura oltre il 2023, trattasi di debito di 5 circa milioni di euro risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, si tratta di debiti già trasferiti ad Equitalia e a Gamma Tributi, ci si sarebbe aspettati, a fronte della proroga al 31 luglio p.v. dei termini di adesione, una proposta omnicomprensiva a 360 gradi che preveda anche la approvazione di una disciplina regolamentare per chi ha già aderito sulla base della legislazione vigente, il Consigliere Pascale annuncia pertanto la astensione del gruppo consiliare di minoranza perché si ritiene la proposta della maggioranza un atto sostanzialmente monco e di scarsa efficacia, si sarebbe dovuto e potuto fare di più.

In conclusione, il Presidente del Consiglio, non essendoci ulteriori interventi, pone ai voti l'argomento all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *“nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;



- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a



- titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *"I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026"*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *"all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,"* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbate possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi residui ammontano complessivamente ad euro 5.540.710,21;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 30% del valore dei carichi interessati;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari positivi, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti;



RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinqües*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinqües*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 49 del 12/06/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Dott. Domenico Barbieri, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Domenico Barbieri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

VISTO Statuto, DUP, Bilancio di previsione 2026/2028;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;

Con il seguente risultato di votazione proclamato dal Presidente:

Presenti 12, favorevoli 8, astenuti 4 (Pascale, Zavota, Tufano, De Siano Giovanni),

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinqües*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinqües*.
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026, termine poi prorogato al 31 luglio 2026 (D.L. 27 marzo 2026 n. 38 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88);
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;



5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Successivamente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su invito del Presidente, che propone l'immediata eseguibilità del provvedimento, per assoluti motivi di urgenza;

Con il seguente risultato di votazione proclamato dal Presidente:

Presenti 12, favorevoli 8, astenuti 4 (Pascale, Zavota, Tufano, De Siano Giovanni),

DELIBERA

Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma quarto - del D.lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA
DELIBERA CONSILIARE
RELATIVA ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLA
RISCOSSIONE
(ROTTAMAZIONE QUINQUIES)**

**ORGANO DI REVISIONE
COMUNE DI LACCO AMENO (NA)**

Verbale n. 49 del 12/06/2026

OGGETTO: Parere sulla proposta delibera consiliare di adesione alla "rottamazione quinquies" di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 della Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare ricevuta via pec in data 09/06/2026, concernente adesione alla "rottamazione quinquies" di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88 sottoposta all'esame dello stesso, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che l'ente mediante la proposta delibera di cui in oggetto intende avvalersi dell'istituto della "rottamazione quinquies" per i debiti relativi a ruoli affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Tributi / Finanziario concernente la valutazione della convenienza economica e finanziaria per l'attivazione della rottamazione quinquies;

E

COMUNE DI LACCO AMENO
COMUNE DI LACCO AMENO

Protocollo N.0006959/2026 del 12/06/2026

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Premesso che l'art. 10-quinquies del decreto-legge 27/3/2026 n. 38, in sede di conversione, ha introdotto la possibilità per gli enti territoriali di aderire alla definizione agevolata (rottamazione quinquies) di cui all'art. 1 commi da 82 a 101 della legge 30/12/2025 n. 199 per le entrate comunali la cui riscossione è stata affidata all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2023

Considerato che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

Considerato che l'art. 239 co. 1, lett. b) n.7 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di Regolamento di Contabilità, Economato-Provveditorato, Patrimonio e applicazione dei tributi locali.

Visti Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali (CNCDEC) Punto 2.8.

VERIFICHE

L'Organo di revisione ha verificato che la suddetta proposta delibera consiliare:

- consente di rispettare il termine perentorio del 30 giugno ai fini della pubblicazione al sito internet dell'ente nonché trasmettere la stessa all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) così come previsto nel primo periodo del comma 2 dell'art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88;

- è stata predisposta nel rispetto delle prescrizioni, in termini di adempimenti, previsti dai commi da 82 a 101 della Legge 199/2025 e integrato dall'art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88;

- che nella proposta delibera l'ente non ha derogato la disciplina statale in termini di criteri, scadenze e annualità oggetto della definizione agevolata;

- è stata predisposta tenendo conto della situazione economica e finanziaria dell'ente nonché della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate così come riscontrato dalla relazione del Responsabile del Servizio Tributi / Finanziario concernente la valutazione della convenienza economica;

- è formulato nel rispetto del principio di **autonomia finanziaria degli enti territoriali e dei principi di legalità e capacità contributiva;**

L'Organo di revisione, sulla base della relazione del Responsabile del Servizio Finanziario prede atto che:

- dall'interrogazione del sito all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) risultano carichi affidati all'agente della riscossione non ancora riscossi per euro 5.540.710,21;

- le somme oggetto di stralcio (sanzioni/interessi) risultano già accantonate nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- la stima del gettito appare formulata secondo criteri prudenziali sulla base di una percentuale di adesione del 30%;
- è stato valutato l'impatto sugli equilibri di bilancio di cui all'art. 162 TUEL e non emergono effetti negativi sul risultato di amministrazione
- ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario;

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole all'approvazione della proposta delibera consiliare di adesione alla "rottamazione quinquies" di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88 e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel sito internet dell'ente e la relativa trasmissione all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) ai fini della sua tempestiva efficacia nonché di trasmettere la delibera successivamente, entro il 30 settembre 2026, ai fini statistici al Ministero dell'economia e finanze.

L'Organo di revisione
Dott.ssa Sandra Vesta

Sandra Vesta




OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, DI 38/2026, convertito con L. 88/2026

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18.08.2000.


**Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributario
Dott. Domenico Barbieri**



Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18.08.2000.

**Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributario
Dott. Domenico Barbieri**



Note:

COMUNE DI LACCO AMENO
PROVINCIA DI NAPOLI

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 9 del 30.06.2026

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.TO Dante De Luise

Il Segretario Comunale
F.TO Dott. Andrea Pettinato

La presente deliberazione è stata registrata al n. 131 del registro delle pubblicazioni in data **02.07.2026** per essere affissa all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lacco Ameno, li 02.07.2026

F.TO Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione su conforme dichiarazione del messo è stata affissa all'Albo, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 a partire dal **02.07.2026**;
- è stata comunicata, con lettera prot. n. _____ in data _____ ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Lacco Ameno, li 02.07.2026

Il Segretario Comunale
F.TO Dott. Andrea Pettinato

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lacco Ameno, li 02.07.2026



Il Segretario Comunale
Dott. Andrea Pettinato

Il Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **30.06.2026** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- che la presente deliberazione, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenuti ricorsi (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000), è divenuta esecutiva in data _____

Lacco Ameno, li 02.07.2026

Il Segretario Comunale
F.TO Dott. Andrea Pettinato